



**COMUNE DI DORGALI**

Provincia di Nuoro

V. Umberto n.37 Tel. 0784/927200/223 – Fax 0784/929359

## **AREA DI VIGILANZA**

PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE  
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ  
VANTAGGIOSA.

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Affidamento in concessione del servizio  
gestione parcheggi a pagamento mediante  
parcometri e ausiliari del traffico, comprensivo  
di fornitura e installazione dei parcometri, nel  
Comune di Dorgali, fino al 31/12/2021  
C.I.G.: 7476582EA2**

**Pubblicato in G.U.R.I.: n.56 del 16/05/2018**

## **CAPO I -CONDIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del servizio.**

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la concessione del servizio di gestione delle aree dei parcheggi a pagamento su suolo pubblico, senza custodia dei veicoli, mediante parcometri e Ausiliari del traffico, comprensivo di fornitura e installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi per il controllo del pagamento della sosta, nonché realizzazione e mantenimento della necessaria segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Tutti i costi dell'intervento, del montaggio, della messa in servizio, della manutenzione e della gestione delle apparecchiature di controllo, nonché della segnaletica verticale ed orizzontale relativi all'espletamento del servizio in oggetto, saranno a cura ed onere esclusivamente della ditta concessionaria, la quale dovrà altresì stipulare idonea assicurazione che sollevi il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose od animali derivanti dall'esercizio e dal funzionamento degli spazi a parcheggio assunti in gestione nel Comune di Dorgali.

### **Art. 2 - Canone di concessione.**

Il canone concessorio da corrispondere al Comune concedente sarà pari al risultato derivante dall'offerta, esclusivamente in aumento, espressa nei termini di percentuale unica sugli incassi totali lordi derivanti dalla concessione della gestione dei parcheggi, partendo dalla base minima del 21,00 %.

Tale percentuale ha valore per tutta la durata della concessione. L'aggio al Comune concedente dovrà essere versato mensilmente, entro il giorno quindici del mese successivo a quello al quale si riferisce la riscossione.

La raccolta degli incassi dovrà essere documentata con *report* mensili, dai quali dovrà risultare oltre agli incassi delle operazioni di scassetamento dei parcometri, le somme incassate dagli eventuali abbonamenti emessi o mediante qualsiasi altro sistema ricollegabile o meno ai parcometri (bancomat/carte di credito o altro sistema elettronico di pagamento) risultante dall'offerta proposta dalla Ditta Concessionaria e accettata dal Comune, o le somme eventualmente incassate *brevi manu* se si dovessero verificare momentanei guasti ai parcometri e venissero emesse ricevute cartacee.

Il Comune concedente, effettuato il controllo, comunicherà al concessionario dei servizi eventuali discordanze tra il corrispettivo versato e quello effettivamente dovuto.

Alle periodiche operazioni di scassetamento effettuate dalla Società Concessionaria può assistere personale incaricato dal Comando di Polizia Locale. Negli scontrini derivati dalle succitate operazioni dovranno risultare oltre al *logo* del Comune di Dorgali, le indicazioni dell'ubicazione del parcometro in oggetto, il numero progressivo delle operazioni e l'importo delle monete scassettate.

### **Art. 3 – Durata della concessione.**

La concessione decorrerà dalla data di consegna effettiva del servizio fino al 31/12/2021. Il periodo contrattuale potrà essere prorogato ai sensi della normativa vigente. Alla scadenza della concessione, il soggetto affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni del contratto di servizio vigente alla scadenza, fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo affidatario e comunque non oltre 8 mesi dalla scadenza.

Il mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti, sarà ragione sufficiente per l'immediata revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.

### **Art.4 - Disponibilità delle aree di sosta.**

L'Amministrazione Comunale mantiene la completa disponibilità di tutte le aree pubbliche, riservandosi la facoltà di utilizzarle a propria discrezione, previa adozione degli eventuali provvedimenti formali, in ogni caso in cui ricorrano motivi di pubblico interesse. Dovrà pertanto essere garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni/iniziative a vario titolo autorizzate dall'Amministrazione Comunale e le occupazioni del suolo pubblico, debitamente autorizzate, che si rendano necessarie al fine di provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle reti di distribuzione dei servizi (Es. rete elettrica, di approvvigionamento idrico, fognaria, distribuzione gas metano, telefonica). Al verificarsi di tali eventualità, al concessionario non

verrà riconosciuto alcun indennizzo.

Il Comune concedente si riserva inoltre la facoltà di eliminare, aumentare, trasferire alcuni stalli o di ridurne il numero, qualora ne ravvisasse la necessità, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune concedente e senza alcun obbligo da parte del Comune concedente nei confronti del concessionario dei servizi, se non quello di informarlo tempestivamente.

Il numero degli stalli di sosta non potrà essere ridotto in misura superiore al 20% degli stalli di sosta complessivamente previsti.

Nessun compenso sarà riconosciuto al concessionario dei servizi per la sosta dei mezzi di servizio del Comune, delle Forze dell'Ordine, dei V.F.F., dell'A.s.s.l. e ambulanze; il concessionario dei servizi sarà obbligato a far sostare i suddetti mezzi per tutto il tempo occorrente per le operazioni di servizio.

L'Amministrazione con Delibera di Giunta, per situazioni eccezionali e per un periodo limitato, può rilasciare autorizzazioni alla sosta nel parcheggio a pagamento con esenzione del pagamento.

### **Art. 5 – Zone di sosta a pagamento.**

L'appalto riguarda lo svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 1 per le seguenti aree site a DORGALI:

Via Umberto	stalli per auto n.44	Parcometri n.2
Piazza Santa Croce	stalli per auto n.8	Parcometro n.1

Con possibile estensione, alle medesime condizioni, previa definizione della Convenzione con l'Anas della seguente area:

Via Lamarmora	stalli per auto n.70	Parcometri n.4
---------------	----------------------	----------------

a CALA GONONE:

Piazzale Colombo	stalli per auto n.56	Parcometro n.1
Viale Colombo	stalli per auto n.14 stalli per moto n.5	Parcometro n.1
Via Vespucci dall'incrocio con Viale Colombo fino all'incrocio con Via Su Porzu	stalli per auto n.4	Parcometro n.1
Via Vespucci dall'ingresso Piazzale Porto all'incrocio con Viale Colombo	stalli per auto n.3	
Via Acqua Dolce	stalli per auto n.25	Parcometro n.1
Piazzale Cala Luna	stalli per auto n.51	Parcometro n.1
Via Caboto e Via Magellano	stalli per auto n.15	Parcometro n.1
P.zza Nettuno	stalli per auto n.3	
Viale Palmasera in corrispondenza del confine con il civico n.40	stalli per moto n.8	Parcometro n.1
Viale Palmasera dopo gli stalli per motoveicoli fino all'ingresso del parcheggio del Piazzale Palmasera	stalli per auto n.10	
Piazzale Palmasera	stalli per auto n.71	Parcometro n.1
Via Vasco De Gama	stalli per auto n.9	Parcometro n.1
Piazza Porto (lato nord)	stalli per auto n.54 stalli per moto n.5	Parcometro n.1
Piazza del Porto (parte centrale)	stalli per moto n.20	

Via Dell'Acquario	stalli per auto n.20	Parcometro n.1
-------------------	----------------------	----------------

### Art.6 – Tariffe, giorni e orari dei servizi.

Il servizio gestione parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico per la durata del contratto dovrà essere svolto secondo i seguenti schemi:

<b>DORGALI</b> tutto l'anno, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 - sabato mattina dalle ore 09,00 alle ore 13,00.	
Tempo di sosta veicoli	Importo orario
1/2 ora	€ 0,30
1 ora	€ 0,60

<b>CALA GONONE</b> per il 2018: dal giorno dell'affidamento fino al 15 Ottobre. Dal 2019 alla fine dell'affidamento: dalla Domenica Delle Palme al 15 Ottobre: tutti i giorni <u>feriali e festivi</u> dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;	
Tempo di sosta veicoli	Importo orario
1/2 ora	€ 0,50
1 ora	€ 1,00

Al di fuori degli orari sopra indicati, la sosta è da considerarsi libera senza il pagamento di alcun corrispettivo.

È prevista la possibilità del rilascio da parte della Società Concessionaria di abbonamenti, presentando richiesta scritta alla Polizia Locale, che darà il nullaosta alla Ditta Concessionaria dopo aver verificato tramite l'ufficio tributi la regolarità con il pagamento di tutti i tributi comunali, secondo i seguenti parametri a DORGALI:

- per le famiglie residenti, dimoranti o comunque proprietarie di una seconda casa (in numero di uno a famiglia), e per i titolari di attività commerciali, n.1 abbonamento ad attività prospicienti le vie dove sono istituiti i parcheggi a pagamento;
- l'abbonamento potrà essere quindicinale al costo di €15,00; mensile al costo di €30,00 o bimestrale al costo di €50,00.

A CALA GONONE:

- per chiunque lo richieda, un abbonamento giornaliero al costo di € 6,00;
- per le famiglie residenti, dimoranti o comunque proprietarie di una seconda casa, (in numero di uno a famiglia) prospicienti le vie dove sono istituiti i parcheggi a pagamento;
- l'abbonamento potrà essere quindicinale al costo di €15,00; mensile al costo di €30,00 o bimestrale al costo di €50,00;
- per le strutture alberghiere, prospicienti le vie dove sono istituiti i parcheggi a pagamento può essere richiesto e rilasciato in base alla percentuale stabilita nel 20% del numero delle camere, un numero corrispondente di abbonamenti al costo di €1,00 al giorno, e nella quota della metà di detta percentuale per eventuali parcheggi riservati al costo di € 10,00 al giorno cadauno;
- per tutti gli altri tipi di attività commerciali prospicienti le vie dove sono istituiti i parcheggi a pagamento può essere richiesto e rilasciato n.1 abbonamento ad attività al costo di €1,00 al giorno.

L'abbonamento, che dovrà essere esposto nel parabrezza del veicolo in sosta, dovrà avere un colore diverso a secondo che abbia validità a Dorgali o Cala Gonone, fermo restando che le citate opportunità, costituiscono una semplice agevolazione tariffaria per gli utenti, ma non garantiscono un posto riservato di sosta.

## **CAPO II -SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

### **Art.7 - Caratteristiche del servizio.**

La gestione del servizio parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico, comprende le seguenti prestazioni minime a cura e spese del concessionario del servizio:

- a) la fornitura, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi per il controllo del pagamento della sosta; è compresa la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli stessi apparecchi;
- b) il metodo inderogabilmente richiesto per la riscossione controllata della sosta è quello della riscossione di moneta mediante parcometri o il pagamento tramite bancomat/carte di credito e/o altri sistemi di pagamento elettronici;
- c) sistemi di pagamento per motoveicoli: tramite digitazione da parte dell'utente del numero di targa sul parcometro e controllo diretto da parte degli ausiliari dal software di gestione del servizio. I concorrenti potranno proporre in sede di offerta di effettuare la riscossione anche mediante altri sistemi ricollegabili o meno ai parcometri (schede prepagate, riscossione tramite parcometro con tessere dedicate, ecc.). La pluralità di strumenti di pagamento sarà valutata e darà luogo all'attribuzione di punteggio in relazione al corrispondente miglior servizio all'utenza;
- d) l'esecuzione della relativa segnaletica orizzontale e verticale e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
- e) la prevenzione e l'accertamento di violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle zone oggetto della concessione mediante ausiliari del traffico che ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della L.n.127/1997, come modificato dall'art. 68 della Legge n. 488/99, sono incaricati preposti alla sorveglianza dei parcometri e, previo provvedimento del Sindaco, avranno le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli. La procedura sanzionatoria, nonché la supervisione ed il controllo di tale servizio, saranno di competenza del Comando di Polizia Locale. In ragione di ciò, tale personale sarà tenuto a redigere un preavviso d'infrazione al C.d.S, a mezzo di palmare e stampante (e solo nel caso in cui ci siano problemi di linea a mezzo bollettario cartaceo), secondo i modelli approvati dal Concedente, compatibili con il software di gestione dell'ufficio di Polizia Locale, lasciandone una copia sotto il tergicristallo. Qualora il trasgressore fosse presente al momento della violazione, dovrà essere redatto verbale di contestazione avente i contenuti di cui all'art.383 del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92) e una copia del verbale dovrà essere consegnata allo stesso. La fornitura di tali moduli sarà a carico della ditta concessionaria. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere l'esibizione dei documenti al trasgressore, al solo fine della compilazione del verbale e qualora si proceda ad una contestazione immediata. Le oblazioni "*brevi manu*" afferenti all'illecito di cui all'art. 207 del Codice della Strada dovranno avvenire unicamente nelle mani del personale di Polizia Locale, con assoluto divieto di operazioni traslative dell'Ausiliario della sosta al predetto personale;
- f) l'idonea assistenza ed informazione agli utenti del servizio;
- g) il compimento di tutte le attività finalizzate alla pubblicizzazione del servizio, ivi compresa l'esposizione visibile per gli utenti delle tariffe del parcheggio e l'indicazione degli orari e le modalità di pagamento in italiano e in inglese;
- h) il prelievo dei corrispettivi consistente nella rimozione periodica dei contenitori sigillati delle monete, nello svuotamento degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto o abbonamenti emessi dagli apparecchi, e la ricollocazione presso ogni apparecchio dei contenitori vuoti;
- i) la corresponsione al Comune concedente, mediante versamento mensile, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui le somme sono state incassate, delle somme dovute.
- l) la trasmissione entro il 31 gennaio di ogni anno del conto giudiziale relativo all'anno precedente.

### **Art.8 – Caratteristiche tecniche dei parcometri.**

Sarà a carico dell'aggiudicatario la richiesta per il rilascio degli eventuali nulla-osta e di tutte le

autorizzazioni per l'esecuzione a propria cura e spese delle opere per l'installazione dei parcometri le cui caratteristiche tecniche minime sono descritte di seguito.

I parcometri da installare dovranno essere tutti del tipo a colonna e dello stesso modello, di ultima generazione, e possedere le seguenti caratteristiche minime:

- avere una robusta struttura in acciaio ad alta resistenza con serrature e chiavi di sicurezza, rivestita e rinforzata esternamente da ulteriore struttura avente un congruo spessore, antigraffiti, anti UV, grado di protezione agli agenti atmosferici minimo IP45;
- avere l'omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici e rispondenza a quanto previsto dall'art.7 comma 5 e dall'art. 45 comma 6 del Codice della Strada, nonché dall'art.192 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (circolare Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale della circolazione e della sicurezza stradale n.2223 del 07/07/1994);
- rispettare la normativa CEI 114-1 e s.m.i. (IP54) ed alla normativa UNI EN 12414 con particolare riguardo alla resistenza alle temperature esterne ed al grado di protezione dagli agenti atmosferici;
- essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 476/1992 che recepisce la Direttiva 92/31/CE, modificante la Direttiva 89/336/CE, relativa alla compatibilità elettromagnetica;
- avere il certificato di qualità secondo le norme europee della serie UNI EN ISO 9000;
- essere conformi, ad esclusione delle batterie, alla Direttiva Rohs (2002/95/CE);
- riportare la data di fabbricazione di ogni componente del parcometro, rilevabile da apposita marcatura apposta sullo stesso, non inferiore all'entrata in vigore della suddetta normativa Rohs;
- disponibilità di un gettone *test*, che consenta al personale di servizio di verificare la corretta funzionalità dell'apparecchiatura con restituzione del gettone dopo l'emissione del ticket di *test*;
- stampante termica di tipo grafico con rotolo di carta termica con almeno 6000 ticket;
- avere display alfanumerico, illuminato automaticamente di notte, con istruzioni per l'uso almeno in duplice lingua (italiano-inglese) e indicazione ben visibile segnaletica "P";
- consentire l'inibizione all'introduzione di monete mediante chiusura elettronica nelle ore o nei giorni di sospensione e di non vigore del servizio;
- emissione di ticket, riportante il *logo* del Comune di Dorgali, il numero progressivo non azzerabile, l'ora e la data di emissione, l'ora e la data di scadenza della sosta, l'importo pagato e l'indicazione (in italiano e in inglese) di porre il biglietto all'interno del veicolo in modo che sia ben visibile dall'esterno e l'identificativo del parcometro, nonché le modalità di pagamento per i conducenti dei motoveicoli;
- avere il selettore delle monete per un minimo di 8 tipi e la possibilità di pagare tramite bancomat/carte di credito e/o altri sistemi di pagamento elettronici;
- possibilità di ogni programmazione per tariffa giornaliera (ove prevista), sistema di pagamento per motoveicoli tramite digitazione da parte dell'utente del numero di targa sul parcometro e controllo diretto da parte degli ausiliari dal software di gestione del servizio oltre a quella di rendere possibile l'annullamento della transazione in corso attraverso apposito comando posto sul pannello frontale;
- possedere adeguata memoria per tariffe multiple, calendario perpetuo, informazioni;
- essere alimentati con pila/batteria e pannello solare;
- essere dotati di una batteria tampone presente sulla scheda madre al fine di preservare i dati memorizzati in caso di mancata alimentazione;
- avere una cassaforte monete inaccessibile all'utente, blindata nella struttura e non asportabile.

Il concessionario, oltre ad assicurare, a sua cura e spese, la fornitura dei materiali di consumo, l'ordinaria e straordinaria manutenzione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile/batterie) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale, dovrà assicurare l'adeguamento e, se del caso, la sostituzione dei parcometri qualora asportati o messi fuori uso da atti di vandalismo, eventi climatici o qualora non risultino essere più idonei per altre cause.

Ogni singolo parcometro dev'essere tenuto in perfetta efficienza e in caso di guasto deve essere reso funzionale entro le 24 ore successive alla segnalazione; il mancato ripristino comporterà una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Il concessionario dovrà assicurare, almeno settimanalmente, regolari interventi di controllo sulla funzionalità e pulizia dei parcometri installati. Il risultato di tali controlli periodici dovrà

essere rendicontato al Comune di Dorgali mediante apposito *report*.

Dovrà, inoltre, assicurare con proprio personale la riprogrammazione dei parcometri in ordine al profilo tariffario e periodi/arco orario di funzionamento, ogni volta che sarà necessario in rapporto a variazioni disposte dal concedente.

Il livello massimo tollerabile di guasti (esclusi quelli derivanti da cause esterne come vandalismo, scariche atmosferiche etc.) nel periodo di riferimento di 12 mesi, con riguardo a ciascun singolo parcometro, è di 50 ore di fermo macchina da computarsi all'interno dell'arco orario a pagamento dei giorni di servizio previsti, (ogni periodo di fermo macchina dovrà essere comunque documentato).

Il superamento del livello massimo di fermo macchina stabilito determinerà l'applicazione della penale di €15,00 per ogni ulteriore ora riscontrata nell'arco di ciascun periodo di riferimento.

Qualora in riferimento ad un periodo di 12 mesi le ore di fermo macchina documentate, nel complesso accumulate da tutti i parcometri, abbiano superato del 50% il massimo ammesso, corrispondente a 50 ore per ciascun parcometro, potrà essere avviata la procedura per la revoca della concessione.

Il ticket di gestione, stampato in occasione del prelievo del denaro, deve contenere le seguenti informazioni:

- incassi totali denaro e bancomat/carte di credito e/o altri sistemi elettronici non azzerabili;
- numero dei ticket emessi (non azzerabile);
- numero progressivo riscossione denaro con data ed ora;
- importi totali denaro e bancomat/carte di credito e/o altri sistemi elettronici relativi alla riscossione in corso;
- statistica per ogni pezzatura monete;
- dati relativi al prelievo precedente (incasso, data e ora).

#### **Art.9 - Gestione, manutenzione e assistenza tecnica della segnaletica orizzontale e verticale: requisiti minimi.**

Prima dell'inizio del servizio di gestione parcheggi a pagamento, il Concessionario del servizio, di concerto con gli uffici della Polizia Locale, ed a seguito di sopralluogo, provvederà, a sue spese, all'apposizione e/o al ripristino della segnaletica verticale, che dovrà avere anche la dicitura in lingua inglese; alla realizzazione, a sue spese, della segnaletica orizzontale, compresa quella prevista dal C.d.S. in vigore per gli stalli riservati alla sosta dei disabili, che si trovano all'interno delle aree oggetto della concessione. Tutta la segnaletica dovrà essere tenuta efficiente, il Concessionario è tenuto ad eseguire almeno una volta l'anno il rifacimento della segnaletica orizzontale e tutti gli interventi di ripristino/adeguamento in caso di danneggiamenti o modifiche di legge. Il Concessionario alla scadenza naturale dell'incarico, ovvero al suo termine per qualsiasi altra evenienza, dovrà riconsegnare immediatamente al Comune le aree utilizzate per parcheggio in buono stato di manutenzione e conservazione. Quanto sopra senza alcun compenso o rimborso spese da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 10 - Vigilanza e controlli sul servizio.**

Il concessionario dovrà provvedere, tramite gli ausiliari del traffico, ad effettuare la vigilanza ed il controllo della sosta nelle aree in concessione ai sensi dell'art. 17 comma 132 della L.127/97. Le suddette funzioni saranno svolte dal personale dipendente del gestore, previa nomina con Decreto del Sindaco. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative al vestiario, alla dotazione di strumenti quale apposito palmare e stampante, munito di software per la contestazione delle violazioni, nonché la verifica del pagamento del parcheggio da parte dei motociclisti, compatibile con l'attuale sistema informatico di gestione dei verbali in uso alla Polizia Locale.

#### **Art.11 – Pagamenti – Ispezioni e Controlli.**

Il concessionario dovrà corrispondere le somme spettanti al concedente ai sensi dell'art.2, tramite bonifico bancario entro il giorno quindici del mese successivo. A tal fine il concessionario dovrà, con cadenza mensile, inviare al concedente i *report* mensili, dai quali dovrà risultare oltre agli incassi delle operazioni di scassettamento dei parcometri, le somme

incassate dagli eventuali abbonamenti emessi o mediante qualsiasi altro sistema ricollegabile o meno ai parcometri (bancomat/carte di credito, e/o altri sistemi elettronici di pagamento) risultante dall'offerta proposta dalla Ditta Concessionaria e accettata dal Comune e le somme eventualmente incassate *brevi manu* se si dovessero verificare momentanei guasti ai parcometri e venissero emesse ricevute cartacee. Il concedente potrà chiedere, con cadenza mensile, di effettuare accessi a tutti i parcometri, ovvero ad un campione di essi, finalizzati al riscontro della corrispondenza tra gli incassi comunicati e quelli risultanti dai singoli apparecchi. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti. Il ritardo nei pagamenti protratto per oltre trenta giorni, legittima l'incameramento della cauzione definitiva fino alla concorrenza del credito. La mancata ricostituzione della cauzione nell'importo originario entro i successivi trenta giorni, può giustificare la revoca della concessione e l'eventuale aggiudicazione al secondo classificato. L'Amministrazione Comunale, si riserva di precisare ulteriormente le modalità di controllo degli incassi al momento della stipulazione del contratto, anche in relazione ad eventuali altre modalità di pagamento offerte in sede di gara.

Il Comune concedente, si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno, anche attraverso la Polizia Locale, controlli per verificare la corretta gestione dei servizi, nonché tutti gli impegni ed obblighi assunti dal concessionario dei servizi e di emanare le conseguenti prescrizioni per mezzo dei competenti uffici comunali e tramite la Polizia Locale, senza con ciò escludere la responsabilità del concessionario dei servizi circa la gestione dei servizi stessi.

Il concessionario dei servizi dovrà porre a disposizione della Polizia Locale e qualsiasi altro funzionario delegato, tutti i documenti riguardanti la gestione in concessione, sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il Comune concedente intenderà eseguire durante tutto il corso della concessione.

#### **Art.12 – Personale.**

Il concessionario, è tenuto ad osservare per il proprio personale tutte le disposizioni normative concernenti gli obblighi di contribuzione, il trattamento economico, assicurativo e fiscale. In particolare, per quanto concerne gli ausiliari del traffico, essi dovranno essere assunti alle dipendenze del concessionario comunque con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e/o parziale.

Il personale, dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento e di omogeneo vestiario che ne consenta una facile individuazione e sia conforme al disposto delle norme vigenti in materia di lavoro nelle aree di circolazione. Eventuali scritte pubblicitarie apposte sui capi di vestiario degli addetti potranno essere ammesse purché non pregiudizievoli per la visibilità ed il decoro degli operatori stessi, previa espressa autorizzazione del Comune.

Tutti gli addetti dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti.

Il concessionario è responsabile per danni o incidenti che si verifichino durante il servizio e vedano coinvolto il proprio personale e le proprie attrezzature. Il Comune, è esonerato da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione del servizio.

Il personale addetto, ha il dovere di comportarsi con correttezza nei confronti degli utenti e del pubblico. Il concessionario, si obbliga a richiamare e, se necessario, a sostituire gli addetti che siano risultati non in grado di mantenere un comportamento consono ad un corretto svolgimento del servizio.

L'organico previsto dovrà essere precisato in un elenco nominativo, da cui sia desumibile il livello categoriale e le posizioni INPS ed INAIL.

Eventuali cessazioni o nuove assunzioni dovranno essere immediatamente comunicate all'amministrazione.

#### **Art. 13- Requisiti di partecipazione.**

Per la partecipazione alla gara è indispensabile che i concorrenti siano in possesso, pena esclusione dalla gara, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 dei requisiti stabiliti dall'art.83 D.Lgs. 50/2016 e meglio specificati all'art.11 del Bando e Disciplinare di gara.



### **CAPO III – NORME GENERALI E CONDIZIONI CONTRATTUALI**

#### **Art. 14 – Cauzione definitiva.**

La cauzione definitiva rimane stabilita nella misura prevista dall'art.103 del D.Lgs 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale e sarà svincolata ai sensi di legge. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Qualora il concessionario venisse meno all'impegno, risolvendo arbitrariamente di sua iniziativa il contratto, o qualora lo stesso, sempre per inadempienze imputabili al concessionario, dovesse venir dichiarato risolto, il Comune di Dorgali incamererà detta cauzione a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il contratto l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire la cauzione definitiva secondo le norme di cui all'art.103 del D.Lgs 50/2016 mediante deposito cauzionale o fidejussione bancaria o assicurativa di primaria Compagnia. La fidejussione dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del C.C., nonché la clausola di pagamento entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. In caso di mancato versamento del canone mensile oltre la terza settimana rispetto ai termini precedentemente previsti ed in caso di risoluzione contrattuale, potrà essere incamerata la cauzione definitiva previo preavviso di 7 (sette) giorni. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte del Comune concedente, che affiderà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il concessionario dei servizi ha l'obbligo di reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del Comune concedente. Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

#### **Art. 15 - Coperture assicurative.**

L'Amministrazione comunale resta sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del concessionario, a terzi ed agli utenti del servizio essendo interamente riconducibile al concessionario la relativa responsabilità.

Il concessionario si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.

Il concessionario, prima della stipula del contratto è tenuta a contrarre le seguenti polizze assicurative R.C.T. (Responsabilità civile verso Terzi) con massimali non inferiori ai seguenti:

per danni € 500.000,00

per sinistro € 1.000.000,00

per persona € 500.000,00

Il concessionario garantirà la predetta copertura assicurativa per l'intera durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto.

Il concessionario si obbliga a manlevare il Comune da qualunque azione possa essergli intentata da terzi o per mancato inadempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

#### **Art. 16 - Stipulazione del contratto.**

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale.

Le condizioni offerte dalla ditta aggiudicataria della concessione in fase di gara sono per la stessa vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

Al ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, la ditta aggiudicataria deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto. Al ricevimento dell'invito ufficiale da parte del Comune, la ditta aggiudicataria dovrà presentarsi alla firma del contratto.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra, la ditta aggiudicataria verrà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e la concessione verrà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria di gara.

Il contratto non potrà essere ceduto, anche di fatto, in tutto o in parte; in caso contrario, ferme

restando le sanzioni penali, sarà facoltà del Comune risolverlo di diritto.

Il Comune potrà dare avvio all'esecuzione del contratto, senza attendere il decorso del termine, in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, durante il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 e durante il periodo di sospensione del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 11 dello stesso art. 32, se ritenesse che la mancata esecuzione immediata del servizio determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare.

#### **Art.17 - Divieto di cessione e sub – concessione.**

È assolutamente vietata la cessione della concessione o la sub concessione totale o parziale.

È permessa, esclusivamente, l'affidamento nei modi previsti dalla normativa vigente a ditta qualificata, dei lavori previsti e della posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale.

#### **Art. 18– Penalità.**

Nel caso in cui i servizi oggetto della concessione, per qualsiasi ragione imputabile al concessionario, siano interrotti, siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente Capitolato, ovvero in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario dei servizi, oltre all'obbligo di adempiere all'attività di cui all'infrazione contestata, entro il termine stabilito in sede di contestazione, sarà passibile di una penalità pari a €250,00 per la prima infrazione e del doppio, quindi pari ad €500,00 in caso di reiterazione. In caso di terza infrazione, il concedente potrà risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento, con l'incameramento della garanzia salvo eventuali azioni di risarcimento danni. Il concessionario, nel caso in cui gli vengano mosse delle contestazioni, ha diritto di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse, contestate con nota inviata tramite R.a.r., le deduzioni di discolpa.

Qualora venga applicata la penalità, il concessionario dei servizi sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. L'applicazione della penale non esclude, l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta del concessionario.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune di Dorgali provvederà a recuperare la somma corrispondente con prelievo dalla cauzione di cui al precedente art.14, che dovrà essere reintegrata entro i successivi trenta giorni, fermo restando quanto previsto dal successivo art.20. In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della cauzione definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

#### **Art.19 - Clausola risolutiva espressa e revoca della concessione.**

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al Comune di Dorgali competere anche a titolo di risarcimento danni, il Comune medesimo applicherà nei confronti della ditta affidataria la clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 Codice Civile, anche per una sola delle seguenti cause:

- 1) fallimento della ditta affidataria o suoi aventi causa;
- 2) rilevata e contestata applicazione di tariffe o disposizioni difformi da quelle convenute;
- 3) disattivazione totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta o chiusura totale o parziale delle aree a parcheggio senza giustificato motivo;
- 4) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale, verticale e dei parcometri nelle aree a pagamento;
- 5) violazione della disposizione del divieto di cessione della concessione o sub-concessione di cui al precedente art.18;
- 6) mancato pagamento del canone di concessione, di eventuali sanzioni o penalità;
- 7) impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
- 8) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni applicate.

La concessione potrà essere altresì revocata per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse. In quest'ultimo caso potrà dare luogo al riconoscimento di un indennizzo a favore del concessionario.

## **Art. 20 – Risoluzione contrattuale.**

Il Comune concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza del concessionario dei servizi al verificarsi di uno dei seguenti fatti giuridici:

- 1) cessione del contratto;
- 2) sub - concessione totale o parziale del servizio non espressamente autorizzata dal Responsabile del servizio;
- 3) sub - appalto dei servizi oggetto della concessione non espressamente autorizzati dal Responsabile del servizio;
- 4) qualora il Concessionario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme vigenti in materia;
- 5) sospensione dei servizi per colpa del concessionario o allo stesso riferita (purché debitamente comprovata e documentata);
- 6) mancato versamento degli importi delle tariffe riscosse;
- 7) mancato o non conforme adempimento degli obblighi scaturenti dal servizio;
- 8) mancata rispondenza con quanto proposto in sede di offerta;
- 9) tre inadempienze contrattuali;
- 10) interruzione del servizio;
- 11) abbandono del servizio;
- 12) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita nel contratto;
- 13) nel caso in cui sia stata escussa la polizza fidejussoria, in tutto o in parte, e il Concessionario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di trenta giorni;
- 14) nel caso sia stato assegnato un termine dal Comune Concedente al Concessionario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
- 15) in caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- 16) nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia civile che penale;
- 17) in caso di cessione di azienda, cessazione di attività, amministrazione controllata, fallimento, stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni del concessionario del servizio.

La risoluzione del rapporto contrattuale sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un termine per la presentazione, da parte del concessionario, delle deduzioni di discolpa, ferma restando la possibilità di intraprendere azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 del C.C. ed incameramento dell'intero deposito cauzionale previsto all'art.14.

La diffida sarà omessa e si procederà alla risoluzione immediata del contratto qualora la gravità dell'infrazione sia tale da escludere, anche in via temporanea, la prosecuzione del rapporto.

## **Art.21 - Attivazione del servizio.**

L'aggiudicatario della gara dovrà attivare il servizio entro 24 ore dalla comunicazione dell'avvio dell'esecuzione del servizio.

Il concessionario dei servizi, ad ogni effetto di legge, si obbliga ad eleggere domicilio nel Comune di Dorgali e a comunicare il nominativo di un responsabile delegato, cui l'amministrazione potrà fare riferimento per ogni evenienza, munito di recapito telefonico e di fax, che dovrà essere reperibile tutti i giorni 24 ore su 24.

## **Art.22 – Interruzione del Servizio.**

I servizi oggetto dell'affidamento in gestione al concessionario sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, eccettuati i casi di forza maggiore. In tal caso il Comune concedente potrà sostituirsi al concessionario nella gestione dei servizi, fatta salva in ogni caso, sia l'applicazione delle penali previste, sia l'addebito in danno dell'inadempiente.

## **Art.23 - Decorrenza effetti obbligatori.**

L'aggiudicatario della gestione dei servizi rimane vincolato verso il Comune concedente sin dal

momento dell'aggiudicazione provvisoria e per un periodo di giorni 180 dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. Qualora non sia intervenuto in tale periodo nessun atto di assegnazione definitiva, l'aggiudicatario avrà la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno senza diritto a compensi o indennità di alcun genere.

Il Comune concedente rimane vincolato verso l'aggiudicatario solo dopo la Determinazione di aggiudicazione definitiva.

Il concessionario dei servizi deve procedere con le operazioni necessarie a dare il via alla gestione del servizio, solo dopo aver ricevuto apposito verbale per l'esecuzione del servizio o dopo la firma del contratto, pertanto eventuali richieste di indennità, compensi o risarcimenti, saranno considerati nulli.

#### **Art. 24 – Spese contrattuali.**

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, bolli, registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario del servizio. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara devono essere rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario della gara entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ogni modifica del presente Capitolato deve risultare da atto scritto.

#### **Art.25 – Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziaria.**

La società aggiudicataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

#### **Art. 26 – Definizione delle controversie.**

Tutte le controversie, che dovessero insorgere fra le parti in dipendenza del contratto e che non possano essere definite in via amministrativa, dovranno essere demandate esclusivamente al Giudice ordinario e sarà competente esclusivamente il Giudice del Foro di Nuoro, con esclusione di ogni regolazione tramite arbitrato.

Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione dei servizi oggetto del contratto stesso.

#### **Art. 27 – Privacy.**

Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei debitori e dei diritti degli stessi.

Il concessionario si obbliga, altresì al rispetto della riservatezza ed integrità dei dati messi a disposizione dal Comune di Dorgali e s'impegna ad utilizzarli, esclusivamente, per le attività connesse all'esecuzione del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196/2003, il concessionario del servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del medesimo.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza su tutto quanto dovesse venire a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

#### **Art. 28 – Rinvio a disposizioni di legge.**

Oltre agli obblighi specificamente indicati, il concessionario dei servizi ha l'obbligo di rispettare integralmente tutta la normativa vigente e tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara (Bando e Disciplinare di gara - Capitolato Speciale e loro allegati), nel contratto per la gestione del servizio, nonché a quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, per la gestione del servizio, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare al D.Lgs 50/2016, al D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore e al Codice Civile.

**Art. 29 – Responsabile del procedimento.**

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lucia Rosaria Serra, Responsabile dell'Area di Vigilanza, Via Umberto n.37 – 08022 Dorgali, tel. 0784/927223 – fax 0784/929359; PEC: [pm@pec.comune.dorgali.nu.it](mailto:pm@pec.comune.dorgali.nu.it); mail "[comandante.pm@comune.dorgali.nu.it](mailto:comandante.pm@comune.dorgali.nu.it)".

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA  
(*Dott.ssa Lucia Rosaria Serra*)  
(FIRMATO DIGITALMENTE)